

Il dirigente dimissionario non può copiare i file riservati del datore

Le informazioni segrete aziendali ex art. 98 del DLgs. n. 30/2005 non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni industriali riservate

/ Stefano COMELLINI

Il dirigente che all'atto delle dimissioni copia senza permesso i file contenenti **dati riservati** del datore di lavoro e rivela i segreti industriali di cui così sia venuto a conoscenza è responsabile dei reati di cui agli artt. 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e 623 c.p. (rivelazione di segreti scientifici o commerciali). Nell'affermare questo principio, con la sentenza n. 48895 depositata ieri, la Cassazione offre un'ampia disamina di dette fattispecie, qui confermate con il rigetto del ricorso.

I giudici di merito avevano ritenuto la responsabilità penale del ricorrente per avere questi indebitamente fatto accesso, al di fuori delle mansioni tecniche e dei poteri riservatigli, al **sistema informatico** dell'azienda estrapolando dati riservati non di sua competenza. Di talché si è ritenuto integrato il reato ex art. 615-ter c.p. che punisce colui che acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali solo gli è attribuita la facoltà di accesso (SS.UU. n. [41210/2017](#)). Il nucleo della fattispecie è, quindi, nello sviamento di potere dell'attività da parte del soggetto agente.

Si è così affermato che è punibile per il reato di **accesso abusivo** ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-ter c.p. il collaboratore di uno studio legale assunto per la gestione di un limitato pacchetto di clienti, il quale in violazione di un dissenso tacito dei titolari dello studio provveda a copiare e trasferire su altri supporti magnetici occultati file aventi ad oggetto contatti, rapporti ed atti estranei alla competenza per materia affidatagli, destinandoli al riutilizzo in una successiva nuova attività professionale dopo l'abbandono del predetto studio (Cass. n. [11994/2017](#)).

Nel caso all'esame della Corte, il ricorrente – pur a fronte di un ruolo direttivo con importanti mansioni – era pur sempre un **lavoratore subordinato** con poteri delimitati di accesso al sistema informatico aziendale. Infatti, la preposizione ad una branca o settore autonomo dell'impresa non implica l'accesso indiscriminato a tutte le informazioni dell'impresa perché la compartimentazione dell'accesso informativo è pienamente compatibile, sul piano logico e giuridico, con il carattere settoriale della preposizione.

Inoltre, la condotta del ricorrente aveva riguardato **segreti industriali**, con ciò violando l'art. 623 c.p. che punisce, a querela della persona offesa, il fatto di colui che, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra

scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

La Suprema Corte ricorda come in tema di **rivelazione di segreti** scientifici o industriali (art. 623 c.p.), il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l'aspetto soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell'azienda) e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto "know-how", vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale; ne consegue che oggetto della tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari "modus operandi" in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione (Cass. n. 25008/2001).

Si tratta di una nozione di **"segreto"** che non coincide con quella di cui all'art. 98 del DLgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che tutela, come diritto di proprietà industriale, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, se: segrete, quindi nel loro insieme non note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; abbiano valore economico, in quanto segrete; siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Le due nozioni non coincidono perché le informazioni segrete aziendali ex art. 98 del DLgs. n. 30/2005 non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni industriali riservate, esperibile anche tramite la disciplina della **concorrenza sleale** (art. 2598 n. 3 c.c.) nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, pur non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segregazione del detto art. 98.

Nel caso di specie sussistevano, comunque, i requisiti di cui all'art. 98 del DLgs. n. 30/2005 – nonché dell'art. 623 c.p. – perché i dati detenuti abusivamente dal ricorrente erano il frutto di studi e progettazioni della società, idonei ad avvantaggiare un'**impresa concorrente** e, come tali, protetti da un sistema di accesso filtrato da password a cui il ricorrente non aveva diritto di accesso.